



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 619/Dec.A/20 DEL 05.03.2010**

**Oggetto: Regolamentazione della pesca con l'utilizzo delle nasse nel mare territoriale della Sardegna**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e in particolare l'allegato II "Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca" che vieta la detenzione a bordo e l'utilizzo di più di 250 trappole per peschereccio per la pesca dei crostacei di profondità;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento di base) e in particolare l'art. 26;
- VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 17 luglio 2002, n. 22 concernente la disciplina della pesca dei cefalopodi;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3185/DecA/157 del 29.12.2009 "Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche". Programmazione delle risorse finanziarie ad integrazione della misura 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca) (Euro 800.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);
- RITENUTO di dover adottare delle misure gestionali specifiche per tutelare le specie oggetto di un'eccessiva pressione di pesca, esercitata prevalentemente con l'utilizzo delle nasse prevedendo delle limitazioni del numero di nasse consentite;
- RITENUTO di dover prevedere delle misure gestionali finalizzate a preservare sia le risorse oggetto della pesca artigianale che l'habitat marino, limitando l'impatto delle nasse in materiale plastico che, se disperse, rimangono sui fondali per notevoli periodi di tempo determinando inquinamento ambientale e pesca fantasma;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- CONSIDERATA** la necessità, per finalità programmatiche, di raccogliere informazioni di dettaglio in merito al numero di nasse attualmente utilizzate dalle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna; dato non disponibile nel registro della flotta peschereccia comunitaria istituito dal Regolamento (CE) n. 26/2004 del 30 dicembre 2003 né nell'archivio delle licenze di pesca;
- RITENUTO** opportuno, anche per agevolare i controlli da parte degli organi di sorveglianza prevedere, che tutte le nasse vengano munite di una targhetta identificativa che riporti i dati dell'imbarcazione da pesca cui appartengono;
- SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 12 febbraio 2010;

### DECRETA

- ART. 1**
1. Nelle acque territoriali della Sardegna sono adottate le seguenti misure gestionali volte a regolamentare la pesca con le nasse:
- a) la pesca con l'utilizzo delle nasse, fatta eccezione per le zone di tutela biologica nelle quali sono previste disposizioni più restrittive, è consentita con le seguenti limitazioni:

CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCATO)	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCAZIONE)
AL DI SOTTO DI 2 GT	400	400
DA 2 GT A 5 GT	300	800
AL DI SOPRA DI 5 GT	300	1200

b) tutte le nasse in uso da parte delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, devono essere munite di targhetta identificativa che specifichi il numero UE dell'imbarcazione cui appartengono.

2. E' disposto il censimento delle nasse utilizzate (anche se non tenute a bordo) da parte delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, le cui modalità di attuazione sono definite con successiva determinazione del Direttore del Servizio competente in materia.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

ART. 2                    1. A partire dal 1 gennaio 2011 possono essere utilizzate solo nasse - che riportino il numero UE e la matricola dell'imbarcazione - dotate di un sistema che ne assicuri l'apertura automatica, qualora vengano disperse in mare, rendendo tali attrezzi inattivi in tempi brevi.

ART. 3                    Per favorire la dismissione delle nasse attualmente utilizzate e la loro sostituzione con nasse dotate di un sistema che ne assicuri l'apertura automatica, l'amministrazione regionale prevede l'attivazione di idonee misure a partire dall'attivazione delle misure 1.3 Aiuti per investimenti a bordo e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) e 1.4 Aiuti pubblici per la piccola pesca costiera (art. 26 Reg. CE 1198/06) del Programma Operativo FEP approvato con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Andrea Prato